

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

Via S. Pio X, 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)

telefono 0423/9423114 fax 0423/543288

PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it

C.F. 83002310262 - P. I.V.A. 01741140261



COMUNE DI POSSAGNO

Via Canova n. 70 - 31054 Possagno (TV)

telefono 0423 922 720 - fax 0423 922 799

P.E.C.: comune.possagno.tv@pecveneto.it

C.F. 83002990261 P. I.V.A. 01970840268

SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

COMUNE DI POSSAGNO

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

<u>Oggetto dell'affidamento</u>	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
---------------------------------	---

INFORMAZIONI DI SINTESI

<i>Oggetto dell'affidamento</i>	PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
<i>Ente affidante</i>	COMUNE DI POSSAGNO
<i>Dati fiscali</i>	C.F. 83002990261 - P. I.V.A. 01970840268
<i>Tipo di affidamento</i>	Concessione di servizio pubblico locale
<i>Modalità di affidamento</i>	Affidamento diretto a Società "in house providing"
<i>Durata del contratto</i>	15 anni
<i>Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo</i>	Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
<i>Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare</i>	Il servizio interessa tutto il territorio del Comune di POSSAGNO

Soggetto responsabile della compilazione

<i>Nominativo</i>	Riferimento Responsabile Tecnico Comune Geom. Enrico Bissaro
<i>Ente di riferimento</i>	Comune di POSSAGNO
<i>Area/servizio</i>	Servizio Tecnico Associato
<i>Telefono</i>	0423 9423126 – 0423 922720
<i>Email</i>	patrimonio@comune.possagno.tv.it
<i>PEC</i>	comune.possagno.tv@pecveneto.it
<i>Data di redazione</i>	19.02.2021

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Normativa europea sulle forme di affidamento dei servizi pubblici

La normativa europea di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, cd. Direttiva concessioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.03.2014 entrata in vigore il 17 aprile 2014: essa è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice contratti pubblici, sia per quanto attiene l'esternalizzazione del servizio che per quanto riguarda l'autoproduzione del servizio (*in house providing*).

In ordine ai modelli gestionali per i servizi pubblici, si evidenzia che il Quinto Considerando della Direttiva concessioni precisa espressamente che *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”*, mentre l'art. 2 della medesima Direttiva rende diritto positivo il principio della piena libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi, scegliendo di avvalersi delle proprie risorse (autoproduzione singola o associata) ovvero di rivolgersi ad operatori terzi (esternalizzazione): *“Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli ad operatori economici esterni”*.

Trattasi dunque di modelli gestionali cui l'ordinamento europeo riconosce piena parità e dignità, sia se effettuati individualmente che in forma associata.

In tal senso si è recentemente espresso anche il Giudice italiano riconoscendo che “stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (...) A ciò si aggiunga quanto riportato nel quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.» (Consiglio di Stato, sentenza 3554/2017; in tal senso anche Consiglio di Stato, sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza 22 gennaio 2015 n. 257).

2. Normativa italiana sulle forme di affidamento dei servizi pubblici

Come anticipato, il D.lgs. 50/2016 recepisce fedelmente le disposizioni europee in tema di affidamento di servizi pubblici (Direttiva 2014/23/UE) e di servizi (Direttiva 2014/24/UE). Alle regole europee il legislatore italiano aggiunge alcuni adempimenti speciali in caso di scelta a favore dell'autoproduzione del servizio.

L'art. 192 prevede infatti che: “ 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. // 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. // 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.”

L'ANAC ha quindi emanato specifiche Linee Guida per disciplinare tale adempimento (Linee Guida n. 7 approvate in via definitiva con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017) che è obbligatorio per qualsiasi procedimento di affidamento in house providing.

Altra disposizione nazionale che rileva nell'ambito del procedimento di affidamento di un servizio pubblico è rappresentata dall'art. 34, commi 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 che così dispone: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

Con essa occorrerà dunque:

- a) verificare la persistenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della forma di gestione prescelta;
- b) verificare la persistenza dei requisiti di legittimità della forma di gestione prescelta;
- c) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- d) indicare se e quali sono le compensazioni economiche previste.

In merito ai contenuti di tale relazione istruttoria il Giudice amministrativo, secondo un orientamento consolidato, ha osservato che *“occorrerà redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno e l'altro strumento”* (Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 1990, n. 374).

Tale relazione istruttoria, oltre che pubblicata sul sito istituzionale della P.A. procedente, deve altresì essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE (art. 13, comma 25-bis, decreto legge n. 145/2013).

3. Normativa sul servizio di illuminazione pubblica

La regolazione delle attività legate all'illuminazione pubblica si basa su varie fonti, di cui si offre una breve panoramica.

Anzitutto, bisogna considerare la Legge Regionale del Veneto n. 17/2009 *“Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”*

Oggetto di tale normativa sono gli impianti di illuminazione pubblici e privati, di cui regola la progettazione dei nuovi e l'adeguamento degli esistenti.

Le principali finalità della Legge 17/2009 sono:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio;
- la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.

Particolare attenzione va inoltre prestata al DM 23/12/2013: Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica —aggiornamento 2013.

Tale documento definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica

Nell'esecuzione del servizio, si terrà altresì conto delle seguenti fonti normative:

- D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";
- DPR 495/1992: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- DM 5/11/2001: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi";
- D.Lgs. 25/07/2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
- D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'efficientamento energetico correlato all'illuminazione pubblica prevede le seguenti attività:

1. Redazione o aggiornamento del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso;
2. Progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
3. Intervento/i di riqualificazione dell'Impianto di pubblica illuminazione;
4. Gestione e manutenzione dell'Impianto riqualificato o, comunque, oggetto di riqualificazione.

Tali attività possono essere così riassunte:

1. Il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso viene redatto in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 17 del 7/08/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". Il Piano si compone di due sezioni: la prima di ricognizione analitica della situazione esistente, dal punto di vista storico e urbanistico; la seconda di carattere tecnico, contenente le soluzioni progettuali e le scelte illuminotecniche per ogni classe di strada e per ogni tipologia di ambiente urbano. Le fasi di elaborazione per la realizzazione del Piano si possono così sintetizzare:
 - Individuazione delle caratteristiche ambientali, storiche e urbanistiche dei luoghi;
 - Rilievo della situazione dell'esistente con diagnostiche, georeferenziazione e archiviazione;
 - Formulazione di una soluzione integrata per l'impianto.
2. Sulla base del PICIL adottato dal Comune, Contarina procede preliminarmente ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica e di seguito provvede all'elaborazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo per l'appalto. Le scelte progettuali terranno conto del contesto in cui gli impianti sono collocati con una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico e storico architettonico, tutte le scelte progettuali saranno condivise e integrate secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale. La tecnologia scelta per la riqualificazione energetica degli impianti comunali è la tecnologia LED in quanto garantisce un maggiore risparmio ed una maggiore vita utile delle lampade, rispetto alle altre tecnologie offerte dal mercato. Inoltre, nelle scelte progettuali, Contarina proporrà la sostituzione/riqualificazione dei quadri elettrici vetusti e fuori norma a servizio dei punti luce riqualificati con l'inserimento delle necessarie protezioni contro gli sbalzi di tensione, ed un sistema di telecontrollo da remoto al fine di una ottimizzazione delle manutenzioni, della possibilità di riarmo automatico e dimmeraggio dei punti luce.
3. La riqualificazione energetica dell'Impianto verrà realizzata da Contarina in maniera completa prima della presa in carico degli impianti e comprende i seguenti lavori:
 - Sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti oggetto del progetto con idonei apparecchi equipaggiati con lampada a Led e/o lampada a Led con pannello fotovoltaico, fanno eccezione eventuali apparecchi storici e/o in zona vincolata, per i quali verrà realizzato Retrofit con l'installazione di piastre ad hoc;
 - Sostituzione e/o adeguamento normativo dei quadri elettrici attualmente non conformi alle normative vigenti;

- Sostituzione e/o adeguamento normativo delle linee di alimentazione attualmente non conformi alle normative vigenti;
- Realizzazione di nuovi quadri elettrici e richiesta nuovi punti di fornitura per i contatori che alimentano attualmente utenze promiscue al fine di separare gli impianti di pubblica illuminazione da altre utenze eventualmente alimentate dallo stesso contatore se presenti;
- Realizzazione di nuovi quadri elettrici e richiesta nuovi punti di fornitura per i circuiti di pubblica illuminazione attualmente derivati da linee con sistema “forfettario”;
- Ripristino alla piena efficienza e/o sostituzione dei pali ammalorati.

4. L'attività di manutenzione ordinaria dell'impianto si divide in due categorie principali:

- Manutenzione a guasto;
- Manutenzione programmata;

Per manutenzione a guasto si intendono gli interventi eseguiti su segnalazione entro la tempistica indicata dal disciplinare, e finalizzati a contenere il normale degrado d'uso che non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso. Al termine del/degli interventi di manutenzione ordinaria verrà redatto un report riportante il dettaglio del lavoro eseguito, materiale utilizzato, documentazione fotografica, personale e mezzi impiegati.

Per la manutenzione programmata si intendono tutti gli interventi finalizzati ad evidenziare eventuali anomalie che saranno risolte mediante conseguenti azioni manutentive.

Contarina si occuperà della gestione quotidiana dell'impianto di illuminazione stradale, garantendone il pieno funzionamento ed efficienza

Di seguito sono elencate le principali attività operative e amministrative di gestione a carico di Contarina:

- Gestione delle gare di fornitura energia elettrica;
- Servizio di pronto intervento e reperibilità;
- Voltura dei contatori e gestione utenze;
- Accensione, spegnimento impianto e telegestione.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di efficientamento energetico correlato all'illuminazione pubblica si configura come un servizio pubblico locale, inteso come attività di interesse generale rivolta alla collettività. In particolare, sussiste il requisito dell'universalità e dell'accessibilità generale del servizio, inteso come possibilità da parte dei cittadini, sia presi singolarmente che come componenti della collettività, di fruire immediatamente e direttamente della luce pubblica.

Di conseguenza, gli obblighi di servizio che competono al gestore corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, e pertanto il gestore sarà tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei seguenti principi:

a) Eguaglianza: L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. L'accesso al servizio deve essere garantito uniformemente senza distinzione alcuna. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità: Contarina avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole del contratto di servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità: L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a Contarina S.p.A., quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione: La partecipazione del cittadino al monitoraggio della prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'appaltatore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Contarina S.p.A. dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e) Efficienza Efficacia ed economicità: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità: Per l'espletamento dei servizi Contarina S.p.A. dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Verifica dei requisiti per l'affidamento *in house providing* in capo a Contarina SpA

L'istruttoria compiuta in ordine agli elementi tecnici, economici e di contesto utili al fine di valutare la scelta più conveniente per il Comune di POSSAGNO in ordine alla forma di gestione associata del servizio di efficientamento energetico correlato all'illuminazione pubblica (di cui si dà conto nella presente relazione) ha evidenziato la convenienza qualitativa (sez. B.1) ed economica (sez. D) dell'autoproduzione del servizio a mezzo di Contarina SpA.

Si procede ora alla verifica delle condizioni di legge per l'affidamento *in house* a Contarina SpA e alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo (art. 17 della Direttiva 2014/23/UE) e nazionale (art. 5 del D.Lgs. 50/2016) per tale modalità.

In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto *in house providing* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, un'amministrazione esercita un controllo analogo su una persona giuridica qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Si richiama infine quanto previsto all'art. 5, comma 5, per cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito di cui al punto a), ossia del controllo analogo, Contarina SpA è una società per azioni il cui capitale è interamente posseduto dal Consiglio di Bacino Priula, ente rappresentativo di 49 comuni della Provincia di Treviso.

Le regole per l'esercizio congiunto del controllo analogo dei 49 comuni del Consiglio di Bacino Priula sull'in house provider Contarina SpA sono contenute nel "Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Contarina SpA, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge" (nel proseguo anche solo "Regolamento") approvato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 19 aprile 2016.

Innanzitutto, l'esercizio congiunto del controllo analogo su Contarina da parte dei comuni aderenti al Consiglio di bacino avviene attraverso gli organi del Consiglio stesso, ossia l'Assemblea di Bacino ed il Comitato di Bacino: alla prima compete la titolarità vera e propria di questa speciale competenza (in modo da garantire la partecipazione di tutti), mentre al secondo compete un potere istruttorio e, su determinati argomenti di gestione ordinaria, anche il potere di esprimere un parere. L'una e l'altro si avvalgono dell'Ufficio di Partecipazione.

Ai sensi degli art. 8 e 9 dello statuto del Consiglio di Bacino Priula, l'Assemblea di Bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino ed è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.

Il Comitato di Bacino è invece l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Fra i compiti dell'Assemblea di Bacino vi è, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula, *"l'elezione del Comitato di Bacino scelti tra i componenti l'assemblea, compresa la definizione dei criteri di nomina dei componenti del Comitato di Bacino che assicurino, in particolare, la rappresentatività delle diverse dimensioni e caratteristiche territoriali dei comuni aderenti"*.

In particolare, l'art. 4 del Regolamento dispone che "1. L'Assemblea di Bacino è lo strumento di coordinamento dei comuni che, a mezzo del Consiglio di Bacino, partecipano a Contarina esercitando su di essa in forma congiunta il controllo analogo: essa è sede di informazione, di consultazione e di controllo sull'andamento generale della società: a tal fine è prevista, almeno una volta all'anno, l'audizione innanzi l'Assemblea di Bacino del Presidente della Società ovvero di un suo delegato." All'Assemblea di bacino è altresì riservata la designazione dei componenti degli organi di governo di Contarina in conformità alle specifiche previsioni statutarie.

Il cd. controllo analogo strutturale (ossia sugli organi della società) risulta pertanto pienamente sussistente.

L'art. 4, co. 2 del Regolamento garantisce poi il cd. controllo preventivo sull'attività della società riservando all'Assemblea di bacino l'esame preventivo dei seguenti atti:

- a. budget, piano investimenti e piano dei finanziamenti più altri atti di tipo programmatico;
- b. bilancio di esercizio, completo dei documenti che lo corredano;
- c. azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- d. affidamento di servizi da parte di enti non soci, con l'espressa esenzione dei servizi non operativi finalizzati alla diffusione del modello gestionale di raccolta domiciliare e/o del sistema di tariffazione corrispettiva/puntuale;
- e. tutti gli atti di gestione straordinaria;
- f. gli atti di gestione ordinaria, se non già indicati negli atti di tipo programmatico, relativi a:
 - acquisto, vendita o locazione di immobili di proprietà della Società;
 - stipula di contratti di consulenza d'importo superiore a € 50.000;
 - acquisto di beni strumentali ovvero operazioni di investimento d'importo superiore a € 750.000;
 - operazioni di finanziamento passivo d'importo superiore a € 1.000.000;
 - apertura e/o chiusura di sedi secondarie.

Viene inoltre espressamente specificato che la Società può approvare e/o autorizzare e/o deliberare ed eseguire tali atti solo previo parere conforme dell'Assemblea di Bacino (art. 4, co. 5).

All'Assemblea di Bacino spetta, poi, la facoltà di proporre argomenti, connessi all'erogazione di uno o più dei servizi affidati alla Società, da inserire all'ordine del giorno della medesima assemblea (art. 4, co. 6) e l'esame dei report sia tecnici che di natura tecnico amministrativa, nonché della relazione trimestrale sulla gestione: cd. controllo concomitante sull'attività.

Infine, a presidio del cd. controllo successivo il Regolamento riserva all'Assemblea l'attività di vigilanza e controllo prevedendo in capo alla stessa poteri ispettivi, poteri di richiesta dati, documenti, informazioni e rapporti, di richiesta agli organi della Società di trasmissione di atti e documenti inerenti l'erogazione dei servizi affidati o specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie idonee a incidere, anche solo potenzialmente, sugli standard di qualità, quantità e fruibilità dei servizi pubblici (artt. 8 e 9), specificandosi che essa rafforza l'attività di controllo ordinaria già prevista dall'art. 2422 codice civile (ossia ispezione dei libri sociali) e che essa non sostituisce né interferisce col sistema informativo permanente attivato con la Società. In caso di violazioni degli obblighi statutariamente assunti in ordine all'assoggettamento al controllo analogo e/o agli obblighi assunti in ordine al conseguimento di standard di qualità, il Comitato di Bacino redige una dettagliata relazione e la sottopone all'Assemblea per i provvedimenti di sua competenza come meglio specificato nell'art. 9 del Regolamento.

Contarina, infine, non ha mai perseguito interessi contrari a quelli del Consiglio di Bacino e dei comuni ad esso aderenti.

Per quanto riguarda il secondo requisito, ossia la prevalenza dell'attività a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, si segnala che lo stesso è stato espressamente recepito nello Statuto di Contarina, all'art. 1, comma 1, lett. c), a seguito della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 15 del 13 luglio 2017 e dell'Assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 luglio 2017 avanti il notaio dott. Paolo Talice (registrata a Treviso il 26/7/2017 al n. 12248 serie IT).

Per quanto riguarda, infine, il requisito della totale partecipazione pubblica, si evidenzia che lo statuto societario prevede due specifiche previsioni a sua garanzia: l'art. 1 sancisce la regola della totale partecipazione pubblica, mentre l'art. 6 specifica che il vincolo della totale partecipazione pubblica valga per tutta la durata della Società e che eventuali trasferimenti di azioni o costituzione di diritti reali e/o di opzioni su azioni in contrasto con tale vincolo sono inefficaci.

SEZIONE D

D.1 MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Le valutazioni tecniche ed economiche relativamente all'affidamento del servizio di efficientamento energetico correlato all'pubblica illuminazione sono state fatte prendendo come riferimento la proposta di riqualificazione e gestione di Contarina SpA e quello che il mercato elettronico attualmente offre per le pubbliche amministrazioni.

1. Le regole per la determinazione del corrispettivo

Partendo dal corrispettivo che il Comune riconoscerà a Contarina SpA, esso segue le seguenti regole a seconda dell'attività di cui è composto il servizio, come previsto all'art. 7 del Contratto di Servizio:

A. per la progettazione, ivi inclusa la redazione del PICIL e del progetto definitivo ed esecutivo del/gli intervento/i di riqualificazione dell'Impianto:

- nel caso in cui l'attività sia esternalizzata: in misura pari al prezzo di aggiudicazione di ciascuno di tali servizi, cui verrà sommato – a copertura delle attività svolte direttamente dal Gestore – un corrispettivo pari al 4% del predetto importo;
- nel caso in cui l'attività sia svolta direttamente dal Gestore verrà applicato un ribasso del 40% sull'importo delle spese tecniche stabilite secondo le disposizioni ad oggi contenute nel Decreto Ministeriale 14/06/2016 del Ministero della Giustizia, recante *"approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*

B. per ciascun intervento/i di riqualificazione dell'Impianto e fornitura di materiali:

- per gli Interventi il cui valore economico, calcolato con il Prezzario Dei (*Prezzario del Genio Civile - settore Illuminazione Pubblica– ultima versione disponibile*), risultasse inferiore o pari ad € 15.000 il Gestore applicherà uno sconto forfettario pari al 6%;
- Qualora invece il valore complessivo, calcolato come sopra, risultasse superiore a € 15.000,00, il costo dell'intervento o fornitura sarà pari al prezzo di affidamento cui verrà sommato – a copertura delle attività svolte direttamente dal Gestore- un corrispettivo determinato come segue:

Importo di affidamento di ciascun intervento o fornitura	Corrispettivo per l'attività proprie/interne del Gestore
Fino a € 250.000,00	6% del costo dell'intervento/fornitura
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	5 % del costo dell'intervento/fornitura
Da € 500.000,01 a € 750.000,00	4 % del costo dell'intervento/fornitura
Oltre € 750.000,01	3 % del costo dell'intervento/fornitura

Il costo dell'intervento potrà essere corrisposto a rate per un periodo massimo pari alla durata residua della concessione, con riserva delle parti a concordare gli oneri delle parti connessi al pagamento rateale.

C. per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto è riconosciuto un importo a corpo annuo calcolato con la seguente formula

$$CaTot = Cs \times P.L.$$

dove:

CaTot (€): è il canone annuo totale del contratto per la gestione e manutenzione dell'Impianto riqualificato o, comunque, oggetto di riqualificazione;

Cs (€/numero): è il canone unitario pari a 20/25¹ €/Punto Luce;

P.L. (numero): sono i punti luce totali post intervento di riqualificazione e/o post verbale di consegna dell'Impianto di illuminazione pubblica redatto con il Comune.

Il numero di punti luce (P.L.) sarà soggetto a revisione mensile sulla base delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rilevate nel mese precedente.

Tale valore, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, sarà adeguato sulla base dell'indice ISTAT-FOI al 30 settembre dell'anno precedente.

D. per i servizi e/o interventi integrativi: rimangono a carico del Gestore i servizi/interventi integrativi fino al raggiungimento delle seguenti soglie:

a) quota annua pari al 5% dell'importo complessivo del canone annuo totale (CaTot);

b) sostituzione di corpi illuminanti per una quota annua pari al 1% del numero complessivo di punti luce risultanti al 31/12 dell'anno precedente. Per il primo di vigenza contrattuale si fa riferimento al numero di punti luce risultanti dal verbale di consegna. Tale quota annuale, se non utilizzata in o in parte, si cumula con quella dell'anno successivo.

Oltre tale soglia, il corrispettivo di ciascun servizio e/o intervento è a carico del Comune e sarà determinato in conformità alle regole sopra stabilite, rispettivamente, per i servizi e per gli interventi di riqualificazione dell'Impianto e/o fornitura di materiali.²

Ciascun servizio e/o intervento integrativo sarà oggetto di preventivo formulato dal Gestore e sottoposto all'accettazione del Comune: a tal fine il Gestore è tenuto a presentare al Comune la quantificazione economica del servizio/intervento entro 30 giorni dalla richiesta ed il Comune è tenuto a comunicare al Gestore la propria eventuale accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

Rimangono a carico al Comune i costi dell'energia elettrica sostenuti dal Gestore e debitamente rendicontati: essi saranno pertanto oggetto di rimborso e/o compensazione a favore del Gestore.

Gli eventuali contributi e/o incentivi erogati al Gestore dalle competenti autorità pubbliche in relazione agli Interventi dallo stesso eseguiti saranno riconosciuti al Comune al netto di una somma pari al 6% (sharing) che verrà trattenuto dal Gestore.

2. Verifica della congruità economica

Al fine di motivare sotto il profilo economico la scelta della gestione in house del servizio, si ritiene corretto effettuare un'analisi comparativa con altri servizi analoghi offerti attualmente alle amministrazioni comunali. A tal proposito, si rileva che è disponibile, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP, la convenzione LUCE 3, la quale ha come oggetto le attività di acquisto dell'energia elettrica, di esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nonché gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico, manutenzione straordinaria, adeguamento/evoluzione tecnologica. Tale convenzione viene dunque presa come riferimento per valutare la congruità e la convenienza economica della gestione in house.

¹ Il valore può corrispondere a 20 €/punto luce senza la quota parte dei servizi integrativi a carico del Gestore prevista al punto D), può corrispondere a 25 €/punto luce con servizi integrativi a carico del Gestore entro le quote stabilite al punto D)

² Parte iniziale del punto D) da inserire solo se il canone è pari a 25 €/punto luce, vedi nota precedente

Preliminarmente si deve tuttavia osservare che la proposta di Contarina SpA comprenda un maggior numero di attività rispetto a quelle contemplate dalla convenzione LUCE 3, quali, a titolo esemplificativo, adeguamento quadri, illuminazione di passaggi pedonali, telecontrollo, sostituzione pali non a norma, etc.. Inoltre la durata dei due contratti è diversa: 15 anni per l'affidamento in house, 9 per la convenzione LUCE 3.

Al fine di ottenere una base comune per il confronto, si è quindi scelto di "simulare" un servizio con caratteristiche analoghe a quelle di LUCE 3, scorporando dalla proposta di Contarina SpA le attività non comuni e il relativo costo. Inoltre l'ammortamento è stato ripartito su 9 anni, come da convenzione LUCE 3

Di seguito si espone il confronto che ne è derivato.

Per Contarina si sono potute esplicitare le tre voci che compongono il canone annuo:

- Fornitura di energia: considerando un risparmio medio del 60% degli attuali consumi di energia in seguito alla riqualificazione energetica totale dell'impianto, il costo presunto per l'energia elettrica è pari a 24,5 €/punto luce/anno;
- Gestione e manutenzione ordinaria preventiva e correttiva 20 €/punto luce/anno, si tratta di un canone fisso e invariabile proposto da Contarina e determinato in base a prezzi di mercato.
- Intervento di riqualificazione energetica che prevede solo il cambio lampada: per fare un confronto equo con la convenzione LUCE 3, che prevede la sola sostituzione del corpo illuminante è stato necessario elidere i costi relativi al rifacimento dei quadri elettrici, alla sostituzione dei pali, alla riqualificazione delle linee elettriche e alla installazione del telecontrollo. Ciò che ne risulta, a parità di servizio, è un importo pari a circa 38,5 €/punto luce/anno (considerando un tempo di ammortamento di 9 anni pari alla durata della convenzione Consip).

Pertanto, sommando le varie voci di costo, ne consegue che i costi totali simulati a parità di condizioni dalla gestione in house e quelli offerti dalla convenzione LUCE 3:

- Costo totale Contarina 83 €/punto luce/anno (importo al netto delle ulteriori attività previste da Contratto di Servizio).
- Costo totale Consip 93 €/punto luce/anno.

Il canone annuo per la gestione dell'impianto, l'energia elettrica e l'ammortamento per la riqualificazione dell'intero impianto risulta evidentemente inferiore rispetto al contratto CONSIP 3 Lotto 2 Veneto.

Bisogna inoltre considerare che oltre al cambio lampada, in fase di riqualificazione, Contarina prevede di adeguare i quadri alla normativa vigente, sostituire i pali ammalorati e rendere l'intera rete di illuminazione telecontrollata in modo da avere sempre sotto controllo tutte le linee e la situazione di tutti i quadri elettrici per garantire la massima efficienza in fase di gestione e minori costi di manutenzione.

**(1) IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI ASSOCIATI**
*area patrimonio – manutenzioni
urbanistica - edilizia privata
geom. Enrico Bissaro*

(1) Firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e modalità ex D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ai sensi dell'art. 3 del del D.Lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da Enrico Bissaro